



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2008

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2 - Modalità di gestione

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto dal Comune di San Giovanni al Natisone, per una parte, ricorrendo al servizio di trasporto pubblico (cosiddetto servizio "di linea") esistente, come affidato dalla Regione ad azienda concessionaria, ai sensi della Legge regionale n. 23/2007, con orari stabiliti a livello provinciale e non modificabili.
2. Per la parte residua il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Art. 3 - Funzionamento

1. I percorsi, le fermate e gli orari del servizio coincidono con gli orari del servizio di linea su cui parte del servizio stesso viene effettuato. Per la parte residua non coperta dal servizio di linea, i percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono stabiliti - compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili -, tenendo conto delle indicazioni dei Dirigenti Scolastici e delle domande di ammissione al servizio (di cui al seguente art. 7) pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), tenendo in massima considerazione le condizioni di sicurezza.
2. Le ammissioni al servizio vengono decise annualmente valutando le domande pervenute, e - qualora non sia possibile accoglierle indistintamente tutte - tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna o la cui abitazione sia distante almeno un chilometro dalla sede scolastica;
 - b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola più vicina alla propria residenza, garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
 - c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, riducendo al massimo il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo

Art. 4 – Area di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni/studenti delle locali Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado.
2. Il servizio è erogato ai residenti nel Comune di San Giovanni al Natisone.
3. Il servizio può essere erogato anche ai residenti di altri Comuni, purché facenti parte della medesima Associazione Territoriale (ASTER) cui partecipa il Comune di San Giovanni al Natisone, ed in presenza di apposita convenzione.

4. Il servizio potrà essere altresì erogato anche ai residenti in altri Comuni extra ASTER, purché in presenza di apposita convenzione fra il Comune interessato e quello di San Giovanni al Natisone, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/2000 o del Decreto Ministeriale dei Trasporti 31/01/1997.

Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente, ai sensi del Decreto Ministeriale dei Trasporti 31/01/1997, per le corse su cui sono presenti alunni della scuola materna.
2. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse, compatibilmente con la propria disponibilità di risorse e personale.
3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
4. Gli accompagnatori hanno il compito di svolgere la sorveglianza sul mezzo, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nonché nella consegna degli alunni alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.
5. L'accompagnatore non consegnerà l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.
6. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

Art. 6 - Altre aree di servizio

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative ed attività didattico-educative svolte al di fuori dei plessi scolastici.

Art. 7- Iscrizione al servizio

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta da uno dei genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, entro il 31 luglio di ogni anno. Il modulo di iscrizione avrà in allegato copia del presente Regolamento che dovrà essere resa al Comune firmata per integrale accettazione.
2. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte, ma sono ammesse nei limiti delle risorse e dei posti disponibili.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità per l'anno scolastico di riferimento.
4. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta, con decorrenza a partire dal mese successivo.
5. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno per il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio, dei genitori che formalmente la chiedono, nonché le generalità degli ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del minore alla fermata di discesa (per un massimo di n. 6 persone delegate).

6. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.
7. Le domande di iscrizione che non abbiano in allegato copia del presente regolamento debitamente sottoscritta dal genitore per integrale accettazione, non saranno accolte.

Art. 8 - Tariffe di contribuzione

1. Il Comune verificata le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico, può stabilire di istituire una tariffa annuale di contribuzione per tale servizio. Qualora il Consiglio Comunale decida di istituire detta tariffa il presente articolo regolerà la stessa.
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
3. È previsto il rimborso parziale della tariffa nel caso in cui l'utente abbia presentato formale disdetta dal servizio (cfr. precedente art. 7, comma 4), in misura proporzionale al numero di mesi interi per i quali l'utente non usufruirà del servizio.
4. Il pagamento deve essere effettuato, in soluzione unica anticipata, mediante versamento su c/c postale; deve essere effettuato per intero ed entro la scadenza indicata nel bollettino.
5. Il bollettino e le comunicazioni saranno inviati presso l'indirizzo riportato nella domanda di adesione al servizio e si intenderanno come pervenuti decorsi cinque giorni dalla spedizione.
6. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante il luogo di recapito dei bollettini e ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio.
7. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la revoca dell'alunno dal servizio ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.
8. La tariffa, di norma, viene stabilita con l'approvazione del Bilancio di previsione e prima dell'inizio dell'anno scolastico. È facoltà del Comune modificare la tariffa del servizio per gravi squilibri finanziari, dandone informazione dettagliate attraverso l'Albo pretorio, il sito internet del Comune ed altri mezzi di comunicazione con l'utenza.
9. Un bollettino non contestato per iscritto a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di scadenza è da intendersi a tutti gli effetti come definitivamente accettato dall'utente.

Art. 9 - Norme per l'utilizzo del servizio

1. La famiglia è tenuta a condurre l'alunno alla fermata e all'orario stabiliti per la salita sul mezzo (VIAGGIO DI ANDATA verso la scuola). Non verranno accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alla fermata all'orario previsto e comunicato.
2. I genitori garantiscono la propria presenza, o quella di un adulto da loro stessi delegato, (vedi precedente art. 7, comma 5) alla fermata prevista ed all'orario comunicato per il rientro per la presa in consegna del minore (VIAGGIO DI RITORNO dalla scuola).
3. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata di discesa, l'alunno sarà trattenuto sul mezzo e condotto presso la sede Municipale. Trascorsa mezz'ora dall'arrivo presso quest'ultima, l'alunno sarà consegnato agli organi di Polizia (Stazione dei Carabinieri) ai quali verrà segnalato quanto accaduto.

4. L'assenza del genitore o dell'adulto formalmente delegato alla fermata di discesa, può essere giustificata eccezionalmente e solamente per due volte durante l'intero anno scolastico. In caso di ulteriore assenza da parte del genitore o della persona da lui delegata l'Ufficio comunale competente provvederà alla sospensione dall'utilizzo del servizio dell'alunno, per il periodo di n. 3 (tre) giorni. Ad un ulteriore episodio l'Ufficio comunale competente procederà alla revoca definitiva della autorizzazione all'alunno ad usufruire del servizio di trasporto scolastico.
5. Al verificarsi delle condizioni che comportano la sospensione temporanea dal servizio di cui al precedente comma, i genitori dovranno corrispondere al Comune una sanzione pari ad € 50,00. Medesima sanzione di € 50,00 dovrà essere corrisposta al verificarsi delle condizioni che comportino la revoca definitiva dell'autorizzazione all'utilizzo del servizio. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
6. La presenza di un genitore o di un adulto formalmente delegato (cfr. precedente art. 5, comma 5) alla fermata di rientro, è assolutamente obbligatoria ed inderogabile per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;
7. Limitatamente agli alunni frequentati la Scuola Secondaria di 1° Grado, i genitori possono chiedere all'Amministrazione Comunale di autorizzare l'accompagnatore a lasciare il minore alla fermata di discesa affinché rientri autonomamente all'abitazione. In tal caso il genitore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione, qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per l'incolumità del minore (es. attraversamento di strada a grande traffico, ecc.).

Art. 10 – Norme di comportamento per gli utenti

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto e disciplinato sia verso i coetanei, che nei confronti dell'autista e dell'eventuale accompagnatore, evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo tassativamente seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno.
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
3. A seguito di ripetute segnalazioni l'Ufficio Comunale competente potrà vietare temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico.
4. In caso di sospensione o revoca dal servizio non sorge diritto al rimborso della tariffa.
5. Qualunque danno arrecato dagli utenti al mezzo darà ragione alla richiesta di risarcimento nei confronti dei genitori dei minori che si sono resi responsabili dei danni medesimi, previa regolare contestazione di responsabilità.

Art. 11 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Art. 12 – Variazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà per ottimizzare il servizio, o in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.
2. La validità di tali variazioni verrà indicata di volta in volta nelle relative comunicazioni che verranno date alle famiglie degli utenti, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni.
3. In caso di temporanee modifiche e riduzioni d'orario scolastico disposte dalle singole Scuole (es. scioperi, riduzioni d'orario in corrispondenza della sospensione per festività, ecc.), gli orari del trasporto scolastico vengono adeguati nei limiti della possibilità, e ove non diversamente comunicato dal Comune, il servizio viene garantito.

Art. 13 - Limitazioni alla responsabilità del Comune

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.